

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITA' OPERATIVE PER
L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE
INCENDI DA PARTE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
TRA**

PREFETTURA - UTG RIMINI

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

**COMUNI DI RIMINI- BELLARIA I.M.- CATTOLICA- MISANO A.
RICCIONE**

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI - AIA DI
RIMINI-BELLARIA I.M.- CATTOLICA- MISANO A.- RICCIONE**

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI RIMINI**

**COLLEGIO DEI GEOMETRI E ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

Premesso che

- la normativa in materia di prevenzione incendi con l'adozione del regolamento del 1 agosto 2011 n. 151, attraverso l'introduzione della SCIA ha inteso coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico;
- il predetto regolamento ha previsto l'applicazione del principio di proporzionalità, distinguendo le attività sottoposte ai controlli in tre categorie A, B e C. assoggettate ad una disciplina differente in relazione al rischio connesso all'attività; alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- il Consiglio di Stato, nel parere favorevole espresso sullo schema di regolamento, ha evidenziato la necessità di una fase di adattamento applicativo graduale;
- in tale direzione l'art. 15, comma 7, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, la possibilità di accedere ad un piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, da approvarsi con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge;
- il citato decreto ministeriale, adottato il 16 marzo 2012, ha previsto, per le predette strutture ricettive, che per l'ammissione al piano siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza dettati dall'art. 5 del medesimo decreto e che l'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio;
- nell'ottobre 2012 è stato siglato un protocollo, tra i soggetti contemplati nel presente, con gli obiettivi di definire contenuti e modalità operative chiare e condivise per facilitare, entro il 31 ottobre 2012, la presentazione e la completezza della domanda di accesso, dei titolari di attività alberghiere, al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.03.2012;
- La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd Legge di Bilancio) all'art. 1141 comma 1, ha previsto: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».
- La citata Legge 145, unitamente al Decreto del Presidente della Regione ER 190/2018, che ha individuato l'intero territorio della Regione Emilia Romagna come colpito dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, ha quindi determinato, per tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere della provincia di Rimini, lo slittamento dei termini di adeguamento secondo quanto indicato al primo capoverso.
- La legge 28 febbraio 2020, n. 8 (GU n. 51 del 29/2/2020) di conversione del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, all'art. 3 comma 5, ha prorogato i termini per l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi prevedendo, fra l'altro, in particolare per le strutture ricettive della provincia di Rimini (come per tutte quelle localizzate nei territori, colpiti da eccezionali eventi meteorologici (delibera PCM 8 novembre 2018) e nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) la seguente scadenza:
 - entro il 30 giugno 2022 completamento dell'adeguamento;

- La legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021- GU n. 51-2021), all'articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto, previo presentazione, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015.

Ritenuto che

- L'elevato numero di attività ricettive presenti nella Provincia di Rimini, in particolare sulla fascia costiera, obbligate all'osservanza della disciplina soprarichiamata,
 - la scadenza dei termini per la presentazione della SCIA comprovante l'adeguamento completo (31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe),
 - il carattere delle procedure in essere,
- richiedono la predisposizione di strumenti di piena e fattiva collaborazione tra gli esercenti attività alberghiere, le loro associazioni rappresentative, gli ordini professionali e le istituzioni pubbliche competenti al fine di garantire la totale attuazione, nei termini stabiliti della normativa, delle misure ivi previste, poste a garanzia dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni;

Si stipula tra

PREFETTURA – UTG RIMINI

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI RIMINI

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNI DI RIMINI- BELLARIA IGEA MARINA - CATTOLICA – MISANO ADRIATICO - RICCIONE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI – AIA DI RIMINI, BELLARIA IGEA MARINA, CATTOLICA, MISANO ADRIATICO, RICCIONE

ORDINI DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

COLLEGI DEI GEOMETRI E PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Il seguente protocollo

Art. 1 - Obiettivi

Il presente protocollo, nel richiamare interamente i procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 e dal D.M. 07.08.2012, ha gli obiettivi di:

- definire modalità operative chiare e condivise per supportare, entro i tempi strettamente necessari (31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe), la presentazione della documentazione completa della SCIA, da parte dei titolari di attività alberghiere.;
- monitorare il processo di completamento dei lavori di adeguamento in termini di presentazione delle SCIA di cui al punto precedente;
- monitorare il processo di esercizio in proroga con particolare riferimento alle attività che, pur non avendo proceduto entro il 30 giugno 2021, essendo a regime stagionale estivo, presentano la SCIA parziale prima della prossima apertura.

Fermo restando il ruolo istituzionale del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, i soggetti sottoscrittori convengono sulla necessità di continuare il confronto costante, peraltro già avviato in precedenza, al fine di chiarire le problematiche e di uniformare i procedimenti nel comune intento di perseguire la massima semplificazione possibile a favore delle attività economiche interessate.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente protocollo è applicabile esclusivamente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D. M. 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi sopra richiamate e pertanto tenute ad effettuare gli adempimenti di cui al punto C2) della casistica riportata nel vademecum allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle SCIA

La SCIA sarà presentata direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini secondo le previsioni dell'art. 4 del DPR 151/11 e l'art. 4 del DM 7/8/2012. .

I riscontri alla SCIA da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, che, in accordo al regolamento prima richiamato, dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione, possono essere:

- a) accettazione dopo verifica della completezza formale;
- b) richiesta di integrazione dopo verifica della mancata completezza formale;
- c) verbale di visita con esito positivo o negativo a seguito di sopralluogo a campione per le attività di categoria A (superiore a 25 e fino a 50 posti letto) e B (superiore a 50 e fino a 100 posti letto);
- d) verbale di visita con esito positivo o negativo a seguito di sopralluogo obbligatorio per le attività di categoria C (superiore a 100 posti letto).

Il Comando, nei casi di cui ai punti b) e nei casi c) e d) con riscontro negativo, invierà comunicazione anche al SUAP competente per i provvedimenti di competenza legati all'esercizio dell'attività.

Art. 4 – Fase di adeguamento e controlli successivi

I titolari delle attività di categoria B e C, qualora durante i lavori di adeguamento al progetto approvato ai sensi dell'Art. 3 del DPR 151/2011, intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, devono effettuare quanto previsto all'art. 8 del D.M. 7/08/2012 con le modalità di cui all'art. 3 del DPR 151

Qualora le modifiche al progetto fossero oggetto di deroga alla regolamentazione di prevenzione incendi, i titolari dell'attività devono attuare le procedure previste all'art. 7 del DPR 151/2011 e dell'art. 6 del D.M. 7/8/2012.

Art. 5 – Impegni

Al fine di conciliare i tempi di presentazione delle SCIA con l'esigenza di continuazione dell'attività ricettiva nei casi previsti dalla normativa vigente, le Associazioni di categoria informeranno e coordineranno la presentazione, da parte dei Titolari delle attività e indipendentemente dalla data di scadenza prevista, delle SCIA relative alle strutture che ne risultino mancanti.

Art. 6 – Osservatorio

E' confermata l'istituzione dell'Osservatorio, per la durata del presente protocollo, volto:

- a monitorare l'andamento delle attività di presentazione delle SCIA;
- a verificare l'evolversi dei lavori di messa a norma con riferimento al completamento dell'adeguamento;
- a garantire lo sviluppo e la diffusione delle informazioni relative allo stato di avanzamento e quelle necessarie per garantire l'uniformità applicativa delle procedure;
- alla risoluzione di eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

Le parti sottoscrittrici del presente protocollo nomineranno un proprio componente e uno o più supplenti che parteciperanno alle sedute dell'Osservatorio.

L'Osservatorio sarà presieduto da un Dirigente della Prefettura nominato dal Sig. Prefetto e avrà come sede delle riunioni un locale messo a disposizione dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini.

Art. 7 – Informazioni

In considerazione della fondamentale importanza che riveste la capillare informazione a tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di adeguamento delle strutture ricettive, le parti sottoscrittrici si impegnano a diffondere il presente protocollo con le modalità ritenute più opportune (siti web, incontri dedicati, momenti formativi, convegni, predisposizione di newsletter, etc.)

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

Il presente Protocollo d'Intesa fa salve e non può essere inteso come derogante tutte le competenze e gli obblighi derivanti dal D.lgs 81/08 e dal D.lgs. 139/06 in capo al Comando dei Vigili del Fuoco quale organo di controllo negli ambienti di lavoro e delle attività comunque soggette al controllo ex DPR 151/2011.

Art. 9 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa è valido fino al 31/12/2023 e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo da concordarsi con apposito atto tra le parti contraenti; potrà, inoltre, essere modificato di comune accordo fra i sottoscrittori, per migliorarne i contenuti, semplificare e innovare i procedimenti a favore dei clienti/utenti, nonché per aggiornare le indicazioni operative di cui all'allegato.

Data, 11 novembre 2022

Il Prefetto

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comand dei Vigili del Fuoco di Rimini _____

Per la Provincia di Rimini, _____

Per il Comune di Rimini, il Sindaco _____

Per il Comune di Bellaria I.M., il Sindaco _____

Per il Comune di Cattolica, il Sindaco _____

Per il Comune di Misano A., il Sindaco _____

Per il Comune di Riccione, il Sindaco _____

Per Le Associazioni di categoria:

per AIA Rimini _____

AIA Bellaria _____

AIA Cattolica _____

AIA Misano Adriatico _____

AIA Riccione _____

Per gli Ordini e Collegi professionali di Rimini:

per l'Ordine degli Architetti, il Presidente _____

per il Collegio dei Geometri, il Presidente _____

per l'Ordine degli Ingegneri, il Presidente _____

per il Collegio dei Periti Industriali, il Presidente _____

ALLEGATI : 1) VADEMECUM